



Corporate Tax and Legal firm

## *Informativa n. 6/2014*

### *Sommario*

Premessa	2
Via libera alla proroga al 16 Ottobre della prima rata TASI	2
Nuovi minimi alla cassa per l'acconto dell'imposta sostitutiva	2
L'irregolare registrazione delle fatture non incide sul diritto di detrazione IVA	2
Perdite su crediti deducibili se sono trasferiti tutti i rischi	3
Documenti non esibiti utilizzabili nel redditometro	4

---

**Milano** - Via Vincenzo Monti, 15 - 20123  
Tel: + 39 02.84240711 - Fax: +39 02.84240715

**Roma** - Viale Parioli, 10 - 00197  
Tel: + 39 06.83769230 - Fax: +39 06.83769335

## Premessa

La presente informativa riporta in sintesi le più rilevanti novità in ambito fiscale e societario, con riferimento al mese trascorso. Tali novità sono corredate dai relativi riferimenti di prassi e giurisprudenza divulgati nello stesso periodo.

\* \* \*

## Via libera alla proroga al 16 Ottobre della prima rata TASI

È stato sciolto il dubbio su come versare il primo acconto TASI per i Comuni le cui delibere non sono state pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 31 maggio 2014. Il 4 Giugno, infatti, è stato approvato un emendamento che, di fatto, posticipa al 16 ottobre il pagamento della prima rata, relativa a tali Comuni.

Il nuovo comma inserito nell'emendamento esordisce con la previsione, auspicata da più parti, secondo la quale, a partire dall'anno 2015, i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi. A partire da tale anno il versamento del tributo avverrà sulla falsariga di quanto previsto ai fini IMU e, quindi, con una prima rata entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre.

\* \* \*

## Nuovi minimi alla cassa per l'acconto dell'imposta sostitutiva

Anche quest'anno, i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità (cosiddetti "nuovi" minimi) sono tenuti al versamento dell'acconto della relativa imposta sostitutiva. Al tal riguardo, operano le stesse regole vigenti in ambito IRPEF. Così, sono tenuti a pagare l'acconto dell'imposta sostitutiva coloro che presentano il modello UNICO 2014 PF con l'indicazione al rigo LM14 di un importo pari o superiore a 52 euro. Al pari dell'IRPEF, la misura dell'acconto dell'imposta sostitutiva è fissata al 100%<sup>1</sup>.

\* \* \*

## L'irregolare registrazione delle fatture non incide sul diritto di detrazione IVA

La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 11168/2014, ha affermato che la violazione dell'obbligo di registrazione progressiva delle fatture passive nel registro IVA acquisti non incide sulla spettanza del diritto di detrazione dell'IVA a monte, laddove l'Agenzia delle Entrate possa appurare la sussistenza di tale diritto, in base ad altri documenti di cui è venuta in possesso durante la verifica.

---

<sup>1</sup> Cfr. art. 11, comma 18, del D.L. n. 76/2013.

Il caso in esame riguarda l'applicazione dell'art. 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/94, il quale impone al contribuente di trascrivere su supporti cartacei i registri contabili conservati con sistemi meccanografici (nella specie, il registro IVA acquisti) entro tre mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione annuale. Nel caso affrontato dai giudici, il contribuente aveva ommesso di trascrivere su supporto cartaceo il registro IVA acquisti, entro la chiusura dell'esercizio di riferimento. L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato l'intera IVA portata in detrazione.

I giudici di merito, applicando il principio del *favor rei*, avevano legittimato l'operato del contribuente applicando alla fattispecie, con effetti *ex tunc*, una versione successiva dell'art. 7 comma 4-ter del DL 357/94, che consentiva la trascrizione dei registri entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di riferimento.

La Cassazione, tuttavia, ha risolto la questione su basi diverse. Secondo i giudici supremi, infatti, la violazione del contribuente è da ritenersi del tutto irrilevante sul piano impositivo, laddove l'Agenzia delle Entrate può disporre "delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo, in quanto destinatario delle transazioni commerciali, è debitore dell'IVA e quindi titolare del diritto di detrarre l'imposta assolta a monte".

Tale conclusione si fonda anche sulla giurisprudenza comunitaria, nella misura in cui essa, a più riprese, ha affermato che "altro è la violazione dell'obbligo di prescrizioni formali, altro è la necessaria prova della esistenza delle condizioni essenziali previste per l'esercizio del diritto a detrazione", per cui il riconoscimento di un diritto riconosciuto dalla disciplina IVA è accordato "se i requisiti sostanziali sono soddisfatti, anche se certi requisiti formali sono stati ommessi da parte dei soggetti passivi".

Ne consegue che, pur in presenza di un'irregolare tenuta del registro acquisti, la violazione dell'obbligo di registrazione delle fatture passive non può determinare il venir meno del diritto di detrazione esercitabile dal contribuente.

\* \* \*

### *Perdite su crediti deducibili se sono trasferiti tutti i rischi*

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare dello scorso 4 giugno, n. 14, è tornata ad analizzare la disciplina relativa alla deducibilità fiscale delle perdite su crediti, focalizzandosi sulle novità introdotte dalla Legge di Stabilità<sup>2</sup>.

Per effetto delle modifiche introdotte dalla citata Legge di Stabilità, gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali, sussistono altresì in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. Ribadendo quanto già riportato nella Relazione illustrativa, la citata circolare afferma che la norma ha lo scopo di migliorare la coerenza fra le regole fiscali e la disciplina di redazione del bilancio, a prescindere dai principi contabili adottati.

---

<sup>2</sup> Cfr. Legge n. 14/2013.

Con riferimento ai soggetti che applicano Principi contabili nazionali, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la presunzione di ricorrenza degli elementi certi e precisi introdotta dalla L. n. 147/2013 sussiste nelle ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio contemplate dalla bozza del nuovo OIC 15 (per quanto non ancora approvato definitivamente) e della relativa proposta di integrazione<sup>3</sup>. In pratica, gli elementi certi e precisi ricorrono esclusivamente nel caso vi sia il trasferimento sostanziale di tutti i rischi di insolvenza in capo al cessionario.

I presupposti di cancellazione e di conseguente deducibilità della perdita devono essere dunque rinvenuti nei casi di *datio in solutum* (i.e. estinzione di un’obbligazione pecuniaria mediante il trasferimento della proprietà di un bene), conferimento del credito, vendita del credito (compreso il *factoring* con cessione *pro soluto* che comporti il trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito), nonché cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito.

\* \* \*

### Documenti non esibiti utilizzabili nel redditometro

Nelle scorse settimane, l’Agenzia delle Entrate ha inviato a contribuenti selezionati i primi inviti a comparire relativamente agli accertamenti sintetici, fondati quindi sul c.d. “redditometro”.

Sin dalla prima fase del confronto, il contribuente è invitato, in via generale, a offrire tutta la documentazione che potrebbe giustificare le spese. Ove il contribuente produca solo in giudizio i documenti richiesti nell’invito a comparire, spesso viene eccepita l’inutilizzabilità dei medesimi.

Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 600/73, “*le notizie ed i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa*”.

In molteplici occasioni, tuttavia, la Corte di Cassazione ha affermato che preclusione probatoria opera solo per le richieste circostanziate, per cui non si può mai sostenere che sia inutilizzabile ogni documento non esibito nella previa fase amministrativa.

La conferma di tale orientamento, proprio nell’ipotesi di redditometro, è arrivata con la sentenza dello scorso 26 maggio, n. 11765, con cui la Suprema Corte ha chiarito che la norma citata deroga in qualche modo agli artt. 24 (diritto di difesa) e 53 (capacità contributiva) della Costituzione, “e dunque deve essere applicata in modo da non comprimere il diritto alla difesa e di non obbligare il contribuente a pagamenti non dovuti”.

Ciò detto, si specifica che la sanzione processuale dell’inutilizzabilità è giustificata quando la condotta del contribuente può far dubitare della genuinità dei documenti prodotti solo nel giudizio.

\* \* \* \* \*

---

<sup>3</sup> Resa nota lo scorso 28 gennaio 2014.

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

*Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:*

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: [info@ctladvisory.com](mailto:info@ctladvisory.com)

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Marco Baggetti  


Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Giampiero Gugliotta  
